

59. Statistica ospedaliera

(Estratto dall'Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali 431.012.1)

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Forma giuridica, genere di attività, offerta di prestazioni, possibilità di formazione, letti, giorni di degenza e prestazioni. Numero e struttura degli addetti e dei pazienti. Contabilità finanziaria (spese e proventi) risultato d'esercizio, copertura del deficit e contabilità degli investimenti.
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale
Fonte dei dati:	Stabilimenti ospedalieri, Cantoni
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	-
Periodicità:	Annuale
Partecipanti all'esecuzione:	Cantoni

Disposizioni speciali

I Cantoni provvedono all'esecuzione della rilevazione nel loro territorio. Essi comunicano all'Ufficio federale la creazione e la chiusura di stabilimenti.

Per gli stabilimenti che fatturano prestazioni LAMal, oltre ai dati statistici sono rilevati anche dati amministrativi. Questi dati, raccolti in virtù dell'art. 22a della legge sull'assicurazione malattie (LAMal), sono messi a disposizione degli organi di cui all'art. 22a cpv. 3 della legge e pubblicati dall'Ufficio federale della sanità pubblica per ciascun fornitore di prestazioni (art. 31 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie, OAMal).

A partire dalla rilevazione 2011 (dati 2010), l'oggetto della rilevazione sarà adattato alla revisione parziale dell'OCPre (RS 832.104), entrata in vigore il 1° gennaio 2009. La rilevazione riguarderà in particolare la contabilità per unità finali d'imputazione (costi e ricavi), la contabilità dei salari nonché dati sul personale, sulla struttura dei medici accreditati, sull'infrastruttura e sull'equipaggiamento. Saranno rilevati anche i dati delle case per partorienti. La rilevazione 2010 (dati 2009) sarà svolta come in precedenza.

■ Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali - RS 431.012.1

(Ordinanza sulle rilevazioni statistiche)

<http://www.admin.ch/ch/i/rs/4/431.012.1.it.pdf>

■ Legge sulla statistica federale (LStat) - RS 431.01

http://www.admin.ch/ch/i/rs/431_01/index.html

■ Legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal) - RS 832.10

Art. 22a Dati dei fornitori di prestazione: http://www.admin.ch/ch/i/rs/832_10/a22a.html

Art. 23 Statistiche: http://www.admin.ch/ch/i/rs/832_10/a23.html

Art. 84a Comunicazione di dati: http://www.admin.ch/ch/i/rs/832_10/a84a.html

LAMal - RS 832.10: <http://www.admin.ch/ch/i/rs/8/832.10.it.pdf>

■ Ordinanza sull'Assicurazione malattia (OAMal) - RS 832.102

Art. 31 Pubblicazione dati dei fornitori di prest.: http://www.admin.ch/ch/i/rs/832_102/a31.html

OAMal - RS 832.102: <http://www.admin.ch/ch/i/rs/8/832.102.it.pdf>

■ Ordinanza sul calcolo dei costi (OCPre) - RS 832.104

<http://www.admin.ch/ch/i/rs/8/832.104.it.pdf>